

IV.3.5 Politica di incentivazione per le imprese

Il sistema degli incentivi alle imprese costituisce un importante strumento complementare di una politica di sviluppo, sia per compensare svantaggi localizzativi e minore redditività degli investimenti di un'area, mentre gli strumenti principali della politica si volgono a eliminare tali svantaggi, sia per contrastare fallimenti del mercato del credito, particolarmente severi nelle aree arretrate. Massima deve essere l'attenzione nell'evitare che la funzione compensativa degli incentivi finisca per frenare le trasformazioni del contesto, o che le risorse a essi destinate, come è avvenuto a lungo nel Mezzogiorno, spiazino quelle per le infrastrutture e i servizi.

Il sistema degli incentivi è da tempo oggetto di revisione in tutta l'Unione europea e, come già dimostrato nel DPEF 2005-2008, l'Italia sta razionalizzando l'intervento a sostegno delle imprese per ridurne l'ammontare complessivo e migliorarne contestualmente l'efficienza e l'efficacia.

Per quanto riguarda gli incentivi *automatici*, che compensano il maggior costo dei fattori della produzione al Sud, dopo la riforma dei sistemi di credito d'imposta è in corso di attuazione l'introduzione di forme di fiscalità di vantaggio. In via avanzata di definizione è la revisione degli incentivi nati per sopperire ai *fallimenti del mercato del credito*: la riforma della legge 488/92 è finalizzata ad incrementare il ruolo delle banche nel sostegno allo sviluppo del Mezzogiorno e per questa via intende potenziare il mercato del credito in quest'area. Per quanto riguarda gli incentivi assegnati con *modalità negoziali e complementari alla produzione di beni collettivi*, dopo l'avvio della regionalizzazione dei patti territoriali, si è lavorato ad avviare gli interventi, gestiti da Sviluppo Italia, per l'attrazione di investimenti nel Paese.

Alcuni degli interventi sono già stati approvati con la Legge Finanziaria per il 2005.

Al fine di offrire una base per spostare l'azione pubblica dai contributi in conto capitale a quelli in conto interessi, è stato istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti un Fondo rotativo, per la concessione di finanziamenti agevolati sotto forma di anticipazione. Il Fondo, la cui dotazione iniziale è di 6 miliardi di euro, è ripartito dal CIPE per aree geografiche e settori produttivi. IL CIPE stabilisce anche i criteri generali di erogazione, prevede la misura del tasso d'interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro. Il Fondo potrà da subito assicurare finanziamenti nel campo della ricerca e dell'innovazione nell'ambito di strumenti, come quelli gestiti dal MIUR, che già prevedono il ricorso al credito agevolato.

Un ulteriore e importante impiego si potrà avere non appena i bandi ex l. 488/92 saranno stati riformati secondo le indicazioni del DPEF 2005-2008, ossia sostituendo una parte (almeno il 50 per cento) del tradizionale contributo in conto capitale in due componenti di pari entità: un credito a prezzi di mercato e uno agevolato, a carico pubblico.

È stato poi avviato un intervento a favore dell'investimento in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese innovative del Mezzogiorno, con particolare

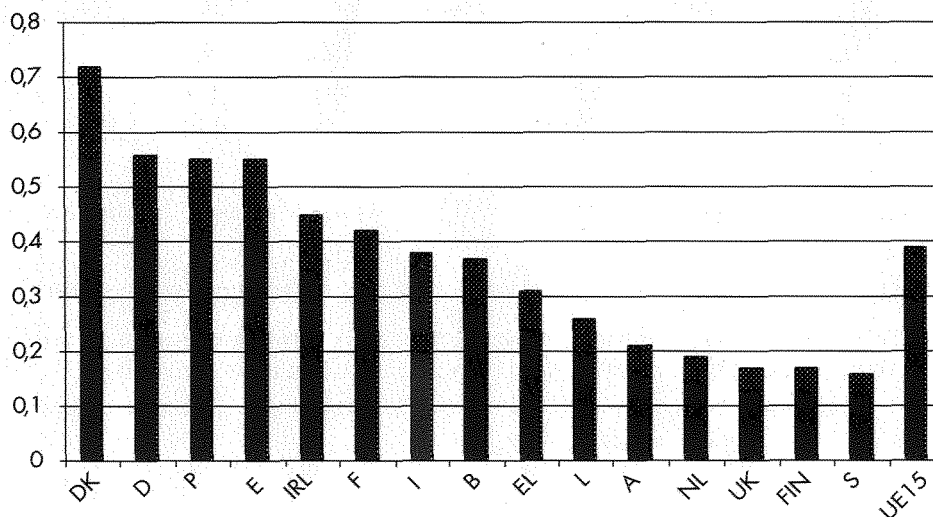
attenzione agli spin-off generati da università e centri di ricerca nonché agli investimenti in forma di seed capital e early stage financing. Il deficit di innovatività e produttività appare infatti particolarmente grave nel Mezzogiorno, area in cui, il ruolo marginale del credito e della finanza nella creazione e nell'espansione di attività a elevato contenuto innovativo costituisce uno dei principali ostacoli all'affermarsi di un processo di crescita fondato su un forte aumento della produttività⁴³.

Quanto, infine, all'attrazione degli investimenti, la gamma degli strumenti a disposizione è stata ampliata introducendo una nuova forma di incentivo gestito da Sviluppo Italia nell'ambito del Contratto di localizzazione. Per quanto riguarda i contributi si prevede un mix di agevolazioni in conto interesse, in relazione ai finanziamenti concessi da intermediari finanziari e di agevolazioni in conto capitale o nella forma di partecipazione al capitale di rischio.

Gli interventi legislativi nel campo degli incentivi vanno dunque nella direzione di una crescita della qualità e della flessibilità delle misure di incentivazione, nell'ottica di un incremento di efficacia dell'intero sistema di sostegno alle imprese.

Gli aiuti di Stato in
Italia e nell'UE nel
2002

Figura IV.24 – AIUTI DI STATO IN PERCENTUALE DEL PIL¹ – ANNO 2002



¹ Aiuti di Stato al netto di ferrovie, agricoltura, pesca e trasporti.

Fonte: elaborazioni su dati della DG Concorrenza – State Aid Scoreboard.

⁴³ Considerato che i fondi comuni di investimento di tipo chiuso costituiscono lo strumento principale per la promozione del venture capital, l'intervento normativo è volto a consentire l'utilizzo di detto strumento da parte delle Amministrazioni interessate. Il provvedimento intende produrre un effetto leva che sfrutta meccanismi di mercato già funzionanti, valorizzando le competenze specialistiche degli operatori già presenti sul mercato del capitale di rischio. Si è prevista infatti la possibilità per l'Amministrazione competente di sottoscrivere quote di fondi comuni - in misura non superiore al cinquanta per cento del patrimonio - e di essere titolare dei diritti e delle facoltà connesse a detta titolarità. La copertura del finanziamento pubblico dell'iniziativa - attualmente non superiore a 100 milioni di euro - sarà reperita sulle risorse già stanziare e disponibili del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (Delibera CIPE n.20 del 29 settembre 2004).

L'Italia è infatti uno dei paesi che meglio stanno onorando gli impegni di una progressiva riduzione dell'ammontare complessivo di aiuti in rapporto al PIL pur rimanendo uno dei principali erogatori di aiuti di Stato fra i membri dell'Ue: gli aiuti concessi dal nostro Paese sono passati dall'1,4 per cento del PIL nel 1992 allo 0,38 per cento del PIL nel 2002.

Il lungo processo che ha portato, il primo maggio 2004, all'ingresso nell'Unione europea di dieci nuovi paesi, non poteva prescindere dal controllo sugli aiuti di Stato: in ogni nuovo Stato Membro è stata istituita infatti una "Autorità di controllo degli aiuti di Stato" con il compito di verificare l'esistenza di aiuti ex art. 87 del Trattato e la loro compatibilità con il Mercato comune. Per prevenire "l'importazione" di forme di aiuto statale incompatibili con le norme comunitarie, è stato inoltre istituito un sistema, conosciuto come meccanismo "dell'aiuto esistente", per esaminare le misure adottate prima dell'ingresso dei nuovi Stati membri nell'UE e ancora valide dopo quella data: dal 2002 a oggi, dopo due fasi di applicazione del meccanismo, la Commissione ha approvato circa 500 interventi⁴⁴ mentre altri 106 sono ancora in fase d'esame, dato che sono stati posti in essere assai a ridosso dell'accesso dei nuovi Membri nell'UE.

Gli aiuti di Stato
nei nuovi
Stati Membri

Gli aiuti totali nei 4 anni precedenti l'ingresso di questi paesi nell'UE sono stati stimati in circa 5,7 miliardi di euro l'anno: la stessa grandezza, riferita all'UE-15, è di circa 34 miliardi di euro⁴⁵. Esistono anche fra i nuovi Stati Membri disparità per quanto riguarda la concessione degli aiuti: nei tre paesi più grandi in termini di popolazione (Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria) si è concentrato infatti l'86 per cento del totale degli aiuti. Nel periodo 2000-2003 la quota di aiuti di Stato sul PIL fatta registrare dal complesso dei nuovi Stati Membri è stata dell'1,42 per cento, contro lo 0,4 per cento della media UE nell'anno 2002: tuttavia, se si escludono alcune misure attualmente in *phasing out*, la quota di aiuti sul PIL dei Nuovi Stati Membri passa allo 0,67 per cento, un valore non molto distante dalla media comunitaria.

Al Consiglio europeo di Stoccolma del 2001 gli Stati Membri dell'Unione si sono impegnati anche a reindirizzare gli aiuti verso obiettivi "orizzontali"⁴⁶, abbracciando una strategia di intervento globale sulle cause del fallimento dei mercati, e creando meno distorsioni rispetto ad aiuti mirati al sostegno di singoli settori in difficoltà.

Gli aiuti di Stato per
obiettivi orizzontali

L'Italia è il secondo paese europeo, dopo la Germania, per volume di spesa destinata ad aiuti di tipo orizzontale: dei 4,5 miliardi di euro di aiuti erogati nel nostro Paese nel 2002, ben il 96 per cento (pari a circa 4,3 miliardi di euro), sono andati a sostenere obiettivi orizzontali, contro il 70 per cento in Gran Bretagna, il 67 per cento in Spagna, il 66 per cento in Germania (che però destina ad obiettivi orizzontali il volume di spesa più elevato in Europa) e il 60 per cento in Francia.

⁴⁴ Il meccanismo è stato suddiviso in due fasi: nella prima, terminata nel 2002, la Commissione ha approvato 222 interventi e li ha inseriti nel Trattato di Adesione; nella seconda, denominata "procedura ad interim", sono stati approvati 278 interventi.

⁴⁵ Il dato dell'UE-15 relativo al 2003 non è ancora disponibile: per il confronto è stato utilizzato il dato dell'anno 2002. Vedi State Aid Scoreboard - Autumn 2004 Update.

⁴⁶ Gli aiuti ad obiettivi orizzontali riguardano settori quali ricerca e sviluppo, protezione dell'ambiente, creazione di occupazione, sostegno alle PMI.

Oli aiuti di Stato a
finalità regionale

Nell'Unione europea assumono particolare rilevanza gli aiuti di Stato a finalità regionale: le norme oggi in vigore⁴⁷ scadranno nel 2006 e la Commissione ha avviato un processo di revisione degli Orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale per favorire la riduzione dell'ammontare complessivo di aiuti e la loro concentrazione nelle zone in ritardo di sviluppo. La posizione comunitaria, espressa in un documento di consultazione, prevede essenzialmente:

- una riduzione dei massimali di aiuto;
- il mantenimento della soglia del 75 per cento del Pil procapite ai fini dell'applicazione della deroga di cui all'art. 87, 3a;
- l'inserimento delle Regioni non più ammissibili alla deroga di cui all'art. 87 3a, per effetto dell'allargamento o per effetto dello sviluppo economico, nelle carte degli aiuti a finalità regionale in base all'art. 87, 3c;
- utilizzo dell'equivalente sovvenzione lordo (ESL) per il calcolo delle intensità di aiuti a finalità regionale;

L'Italia, pur approvando l'orientamento della proposta e segnatamente l'ipotesi di una riduzione dei massimali di aiuto, ha proposto alcune modifiche tra le quali le principali richiedono di:

- Contenere il differenziale tra i massimali di aiuto da applicare alle classi di Regioni in ritardo di sviluppo: esistono tre classi di Regioni agevolabili ex art. 87, 3a, ossia con PIL pro capite inferiore al 50, al 60 e al 75 per cento della media UE. È opportuno che il divario tra i massimali di aiuto in ESL tra la classe più alta e quella più bassa non superi i 10 punti⁴⁸: ciò può essere ottenuto riducendo il massimale di aiuti della classe con il PIL più elevato.
- Accrescere i margini di flessibilità nella erogazione di aiuti anche nelle aree non assistite, seppure entro rigorosi plafond finanziari, fissati a livello di singola regione.
- Omogeneizzare i massimali in equivalente sovvenzione netto (ESN) anziché in ESL: in questo modo la localizzazione geografica dell'investimento sarebbe svincolata da considerazioni di convenienza fiscale (come può invece avvenire con l'ESL).

Premiare l'integrazione dell'investimento con azioni orizzontali per ricerca, innovazione e ambiente: il massimale di aiuto può essere raggiunto solo se l'investimento agevolato si integra con interventi della stessa impresa in una o più aree di priorità orizzontale (ricerca, innovazione, ambiente, capitale umano).

IV.3.5.1 Il credito d'imposta investimenti

Il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate è uno strumento automatico di incentivazione volto a ridurre il costo del capitale per le im-

⁴⁷ Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (98/C 74/06), pubblicati in GUCE C74 del 10 marzo 1998, integrati dalla Modifica degli orientamenti a finalità regionale (2000/C 258/06), pubblicata in GUCE C258 del 9 settembre 2000.

⁴⁸ Nella proposta della Commissione lo spread fra la classe più alta e quella più bassa è di 20 punti percentuali.

prese⁴⁹. Con le disposizioni dettate dalla Legge Finanziaria per il 2003, si è introdotto l'obbligo di prenotazione da parte dei soggetti interessati, si è fissato un tetto finanziario delle compensazioni fruibili e si è stabilito uno stringente percorso temporale per l'esecuzione degli investimenti programmati e per la fruizione delle compensazioni assegnate⁵⁰. L'esito dei controlli effettuati dall'Agenzia dell'Entrate, che hanno condotto all'accertamento di un uso improprio assai diffuso dello strumento, conferma la validità della riforma effettuata nel 2002.

La Legge Finanziaria per il 2003, ha garantito la copertura dei diritti maturati dai soggetti che avevano avviato gli investimenti prima delle modifiche da essa introdotte e ha fissato l'entità degli ulteriori stanziamenti per nuove iniziative, fino al 2006, nell'importo di 1000 milioni di euro annui nelle aree del Sud e in quelle dell'Abruzzo e del Molise, rispettivamente ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e lettera c) del Trattato che costituisce la Comunità europea. Per gli investimenti da effettuare nelle restanti aree del Centro Nord ha assegnato un contributo annuo pari a 30 milioni di euro.

La dotazione finanziaria di competenza di tale strumento, per l'anno 2004, fissata inizialmente in 1.296 milioni di euro (1.276 assegnati con delibera Cipe n. 16/2003 e 20 assegnati con delibera Cipe n. 23/2003), è stata innalzata con la delibera Cipe n. 19/2004 a 1.835 milioni di euro. Si è ritenuto opportuno, infatti, assicurare un ulteriore flusso di disponibilità ritenendo che la ripresa del ciclo economico e l'apprendi-

TAVOLA IV.18 - CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI ANNI 2003-2004 (milioni di euro)

Categorie di beneficiari	Ammontare richieste	Stanziamento complessivo	Ammontare delle Rinunce	Quota utilizzabile negli anni 2003-2004	Compensazioni utilizzate			
					al 31 dicembre 2003	al 30 novembre 2004	Totale	Percentuale di utilizzo
Soggetti che: hanno maturato il diritto alle compensazioni prima del 7/7/02	4.346	4.346	40	1.938	642	515	1.157	60
hanno ottenuto l'assenso della Agenzia delle entrate in forza del D.L. n. 138/2002 *	870	815	121	527	80	107	187	35
accedono al credito d'imposta ai sensi dell'art. 62 della L.F. 2003								
- Sud	7.229	2.953	439	1215	48	130	178	15
- Centro Nord	65	60	5	29	0	28	28	97
TOTALE	12.510	8.174	605	3.709	770	780	1.550	42

*Lo stanziamento complessivo è calcolato al netto di 55 Milioni di Euro già compensati nell'esercizio 2002.

Fonte: Elaborazione DPS su informazioni Agenzia delle Entrate.

⁴⁹ Introdotto con la Legge finanziaria per il 2001 per agevolare la realizzazione di nuovi investimenti nelle aree sottoutilizzate del Paese. Rivisitato nel luglio 2002 con il decreto legge n. 138/2002, è stato ulteriormente modificato dall'art. 62 della legge n. 289/2002, finanziaria per il 2003.

⁵⁰ L'art. 4, comma 132, della legge n. 350/2003, finanziaria per il 2004, ha consentito che i contribuenti che hanno ricevuto tardiva comunicazione dell'intervenuta concessione del contributo nell'arco del 2003, potessero avviare gli investimenti entro il 31 marzo 2004. Sono stati altresì posticipati di un anno i termini della fruizione delle agevolazioni.

mento del nuovo sistema di utilizzo dei crediti potessero determinare un incremento della domanda di compensazioni per tale strumento.

L'analisi sull'andamento dell'agevolazione, curata sulla base di dati forniti dall'Agenzia delle entrate, evidenzia che, pur in presenza di una elevata richiesta di prenotazioni⁵¹, la crescita nell'utilizzo delle compensazioni non è stata sufficiente ad assorbire tutte le risorse disponibili nel 2004.

Nel corso del 2004 è aumentato l'utilizzo delle compensazioni, difatti, al 30 novembre esse sono già superiori al totale dell'esercizio precedente. Come si evidenzia nella tavola le percentuali di utilizzo variano in relazione alla categoria dei beneficiari. Il maggiore tiraggio si realizza per i soggetti che hanno effettuato investimenti nelle aree del Centro-Nord (97 per cento).

Significativo è anche l'utilizzo dei soggetti che avevano avviato gli investimenti prima del 7 luglio 2002 (60 per cento). Tale ultimo andamento ha reso opportuno proseguire nell'azione, avviata con la delibera Cipe n. 23/2003, di accelerazione dei tempi di utilizzo delle compensazioni, consentendo di ridurre da 10 a 5 anni i tempi complessivi di utilizzo delle compensazioni per gli investimenti conclusi nel 2002 e di incrementare al 39 per cento la quota di compensazione per l'anno 2004 relativa agli investimenti conclusi nel 2003. Il Dipartimento per le politiche fiscali, sulla base delle indicazioni espresse in tal senso dalla delibera n. 19/2004, ha predisposto il decreto con il quale sono state elevate le percentuali delle compensazioni riferite alle suindicate categorie di crediti d'imposta.

Il modesto andamento delle compensazioni registrato per le altre categorie di beneficiari ha reso opportuno avviare, attraverso il Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate, un'indagine ricognitiva presso le imprese, le cui istanze di prenotazione erano state accolte entro il marzo 2003, per conoscere i tempi di realizzazione degli investimenti e di utilizzazione delle compensazioni e per consentire l'eventuale rinuncia spontanea alle agevolazioni da parte di coloro che non erano in grado di rispettare il cronoprogramma di spesa previsto dalla legge. Le risposte pervenute hanno evidenziato un considerevole numero di rinunce, che hanno consentito di liberare risorse per 439 milioni di euro, nel Mezzogiorno.

IV.3.5.2 Il bonus occupazione

Il credito d'imposta per nuove assunzioni, anch'esso sottoposto negli anni scorsi ad una revisione della disciplina, prevede la concessione di un contributo di 100 euro mensili per ogni nuovo occupato nel territorio nazionale (elevato a 150 per i neo-occupati con più di quarantacinque anni), e di un contributo aggiuntivo di 300 euro mensili per ogni nuovo occupato nel Mezzogiorno.

⁵¹ Al 30 giugno 2004, nel Mezzogiorno sono state avanzate richieste per 7.229 milioni di euro, inclusi i rinnovi delle istanze 2003, ma sono rimaste insoddisfatte, per carenza di risorse, istanze per un valore di 4.275 milioni di euro. Nel Centro-Nord sono state avanzate prenotazioni per 65 milioni di euro a fronte di uno stanziamento pari a 60 milioni.

Le nuove disposizioni⁵² hanno individuato, per il bonus nazionale, un limite finanziario fisso delle compensazioni autorizzabili nei quattro esercizi (125 milioni di euro annui); per il bonus Mezzogiorno è stato invece previsto un dimensionamento diversificato e crescente, demandando alla delibera Cipe di riparto la quantificazione delle risorse per ciascun esercizio (per l'anno 2004 tale importo è pari a 600 milioni di euro, di cui 250 per le assunzioni disposte nel 2004)⁵³.

I dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, consentono di ricostruire l'andamento finanziario di prenotazioni e compensazioni distinti per macro-aree:

Mezzogiorno

al 31 dicembre 2004 sono state prodotte nuove istanze, in relazione ad assunzioni disposte nel corso del 2004, che hanno prenotato circa 62 milioni di euro per l'anno 2004 e circa 85 milioni di euro per gli anni successivi. Con tali risorse sono state agevolate nuove assunzioni per circa 23.800 unità nel 2004. Sullo stanziamento per l'anno 2004 gravano ulteriori impegni relativi ad assunzioni disposte nell'anno 2003 pari a 152 milioni di euro, corrispondenti a 42.000 nuovi assunti. Nel complesso, quindi con questa misura sono state agevolate circa 66.000 nuove assunzioni.

A fronte delle suddette risorse prenotate, le compensazioni operate, al 30 novembre 2004, ammontavano a circa 126 milioni di euro.

Alla fine del 2004 le prenotazioni sull'anno 2004 risultano complessivamente pari a 122,373 milioni di euro. Circa un quinto delle risorse prenotate è destinato a compensare assunzioni di ultraquarantacinquenni. A decorrere dal 22 luglio 2004, pur in presenza di una disponibilità residua, in particolare originata da risorse 2003 non prenotate, si è reso necessario rifiutare le istanze presentate essendo stato raggiunto il limite massimo di 125 milioni di euro per l'anno 2005. Con la delibera n. 19/2004 l'Agenzia delle Entrate è stata autorizzata ad utilizzare le disponibilità di cui si è detto sopra per accogliere parte delle istanze respinte.

Territorio nazionale

A fronte delle prenotazioni suindicate, al 30 novembre 2004, le compensazioni operate ammontavano a circa 78 milioni di euro.

Nel corso del 2004 i contribuenti hanno continuato ad utilizzare compensazioni originate dalla precedente disciplina⁵⁴ per un ammontare pari a circa 421 milioni di euro, a fronte di una disponibilità residua pari a 603 milioni di euro.

⁵² legge 27 dicembre 2002, n. 289 articolo 63.

⁵³ Il decreto legge n.168 del 12 luglio 2004, art.1 comma 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 191 del 30 luglio 2004 ha ridotto lo stanziamento del bonus occupazione di 150 milioni di euro nell'ambito degli interventi per la riduzione del disavanzo pubblico, tali risorse sono risultate interamente recuperabili sulle disponibilità 2003, in quanto non prenotate per assunzioni disposte in tale anno. A valere su tali disponibilità sono state operate ulteriori riduzioni con la delibera Cipe n. 19/2004 per un ammontare pari a 100 milioni di euro.

⁵⁴ Il credito d'imposta occupazione è stato istituito con l'articolo 7 della legge n. 388/2000 che prevedeva la concessione di un contributo nazionale mensile pari a 800.000 lire e un contributo integrativo per le assunzioni nel Mezzogiorno pari a 400.000 mila lire, il godimento di tale agevolazione sospeso nel secondo semestre 2002 è stato riattivato con la legge 289/2002 (finanziaria per il 2003).

IV.3.5.3 La legge 488/92

Nel corso del 2004 sono state approvate le graduatorie di tre nuovi bandi, mentre un quarto, destinato al settore del turismo, è ancora in corso.

Fra i bandi con graduatorie approvate nel 2004, oltre a quello riguardante il settore dell'industria, sono da citare il primo bando specifico per le imprese artigiane e quello speciale "ambiente", finalizzato al perseguimento di uno specifico obiettivo di miglioramento della sostenibilità ambientale delle unità produttive situate in aree Obiettivo 1. Aggiungendosi ai sedici approvati in precedenza, tali nuovi bandi, le cui assegnazioni erano state già disposte nel corso del 2003, hanno determinato un ammontare complessivo di risorse destinate a questo strumento, al netto delle revoche e rinunce, pari a 17.700 milioni di euro.

Sul complesso degli impegni assunti, dall'inizio della sua attuazione, sono stati erogati oltre 9.700 milioni di euro, di cui 528 milioni nel corso del 2004.

Nel riparto delle risorse FAS 2004, non sono state previste specifiche nuove assegnazioni. Le risorse necessarie al finanziamento di nuovi bandi, da emanarsi con il nuovo sistema, sono state accantonate in attesa di mettere a punto una riforma in grado di correggerne le criticità evidenziate nell'ormai quasi decennale esperienza attuativa.

La riforma, che investirebbe anche gli altri strumenti che fanno riferimento a tale regime agevolativo, quali quelli di programmazione negoziata, intende trasformare questo strumento da forma di compensazione di un fallimento del mercato, caratterizzato nel Mezzogiorno da una consistente difficoltà nell'approvvigionamento del credito, a forma di "correzione" dello stesso attraverso la promozione di migliori relazioni fra banca e impresa, con la conseguente valenza che tale trasformazione potrebbe avere anche in vista degli effetti degli accordi di Basilea 2.

Il conseguimento di tale finalità si fonda sul passaggio dalla contribuzione in conto capitale a fondo perduto ad un sistema in cui questa si affianca alla concessione di credito agevolato in conto interessi e di credito bancario ordinario, quest'ultimo accordato, a regime, dal soggetto bancario responsabile della valutazione dell'iniziativa ai fini della concessione delle agevolazioni.

Nella riforma andrà prevista anche una revisione degli indicatori per la formulazione delle graduatorie che dovranno essere limitati di numero, misurabili e, quindi, pienamente verificabili e comunque tali da premiare il minor ricorso al contributo in conto capitale.

Nell'ambito del processo di semplificazione di tali indicatori si dovrà tener conto che il parametro occupazionale ha spesso avuto, nel sistema attuale, un effetto distorsivo delle valutazioni effettuate e che, a maggior ragione nel nuovo sistema, risulterebbe difficilmente ponderabile in maniera opportuna rispetto agli altri possibili parametri di natura completamente diversa e in rapporto di coerenza stretta con le specifiche finalità della riforma. L'eventuale eliminazione del parametro in questione potrà essere compensata dal rafforzamento di specifiche misure finalizzate alla creazione di nuova occupazione nel Mezzogiorno.